

STATUTO

DELLA

“ASSOCIAZIONE PAOLO ZORZI PER LE NEUROSCIENZE” – ONLUS –

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, é costituita l'Associazione denominata “Associazione Paolo Zorzi per le neuroscienze” - Onlus.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Il Consiglio potrà disporre l'apertura di uffici e sedi secondarie in altre città.

L'associazione deve indicare chiaramente la sua qualità di associazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione, nell'escludere tassativamente qualsiasi finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, che si concretizzano nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 4.

Articolo 4 - Attività

L'Associazione intende contribuire, in via indiretta, attraverso l'erogazione di fondi, al finanziamento di Enti o Fondazioni abilitate per le ricerche nell'ambito delle scienze neurologiche e neurochirurgiche per lo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, quali a titolo esemplificativo: epilessie, tumori cerebrali, malattie neurodegenerative, disordini del movimento in età adulta ed infantile.

Potrà inoltre finanziare, sempre attraverso Enti riconosciuti, ricerche nell'ambito di altre discipline, che venissero giudicate dal consiglio direttivo utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo specifico dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione in via principale provvede all'erogazione gratuita di denaro o in natura ad enti pubblici operanti nel settore. In particolare sostiene le attività di ricerca dell'Istituto Neurologico C. Besta di Milano. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali, ed in particolare, in via esemplificativa:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia

rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione;

l'Associazione medesima potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra L'Associazione, gli operatori dei settori d'intervento dell'Associazione medesima ed i componenti la società civile.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere altre attività, diverse da quelle sopra elencate.

Articolo 5 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2016 con facoltà dell'Assemblea di deliberare una proroga.

ASSOCIATI - PATRIMONIO

Articolo 6 - Associati

1. Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali.

2. Gli Associati si dividono in tre categorie:

Associati Fondatori, Associati Ordinari e Associati Onorari.

Sono Associati Fondatori quelli indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche o giuridiche successivamente ammesse, per averne fatta esplicita richiesta, che si impegnano a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione.

Sono Associati Onorari le persone fisiche che si siano distinte o si distinguono per i meriti particolari nei settori d'interesse dell'Associazione.

3. La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente con pari poteri e pari dignità alla vita dell'Associazione.

4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

5. Tutti coloro i quali intendessero entrare a far parte dell'Associazione dovranno compilare l'apposita domanda di ammissione.

6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ha facoltà di negarla senza alcun obbligo di motivazione.

7. Il Presidente dell'Associazione comunica ai nuovi Associati l'accoglimento o il rifiuto della domanda di adesione. Tale comunicazione è effettuata a mezzo posta prioritaria, ovvero tramite posta elettronica o telefax, entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo in cui è stata presa in considerazione la domanda.

8. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

9. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.

10. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 - Quote associative

L'esercizio dei diritti dell'Associato e l'accesso all'attività dell'Associazione sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria, nonchè al

versamento di quanto da loro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio medesimo.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venire meno a causa dei seguenti eventi:

- a) morte dell'Associato;
- b) recesso dell'Associato, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno tre mesi; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- c) esclusione dell'Associato a causa di: (i) morosità nel pagamento delle quote sociali; (ii) violazione delle norme e degli obblighi del presente Statuto; (iii) commissione di atti, entro e/o fuori dell'Associazione, ritenuti disonorevoli o che, comunque, sono contrari al buon nome dell'Associazione medesima o costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti.

Articolo 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione rappresenta lo strumento finanziario attraverso il quale l'Associazione persegue i propri scopi. Esso è costituito:

- a) dalla quota associativa, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e annualmente nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- c) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- d) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 10 - Utili o avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Organi dell'Associazione e durata delle cariche elettive

1. Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche elettive dell'Associazione hanno durata triennale e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Articolo 12 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, nominato con l'atto costitutivo, è anche il Presidente del Consiglio Direttivo e come tale presiede l'Assemblea degli Associati.
2. Allo scadere del primo mandato l'Assemblea potrà rieleggerlo o nominare un nuovo Presidente.

Articolo 13 – Poteri del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Al Presidente spetta la competenza: (i) a convocare gli organi collegiali dell'Associazione; (ii) a determinare l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; (iii) a curare l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo; (iv) a esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione, operando affinché le attività della Associazione siano rivolte al perseguimento dello scopo sociale.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, che, in tale circostanza, assume tutti gli obblighi ed i poteri del Presidente. Il Vice Presidente viene nominato per la prima volta con l'atto costitutivo.

ASSEMBLEA

Articolo 14 - Assemblea

1. L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
Essa si riunisce e delibera secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 15 - Poteri dell'Assemblea

1. In sede ordinaria l'Assemblea:
 - a) fissa le linee di politica associativa e le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
 - b) nomina il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e, qualora venisse ritenuto necessario, i Revisori dei Conti;
 - c) approva il bilancio annuale dell'Associazione;
 - d) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
2. In sede straordinaria, l'Assemblea:
 - a) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;
 - b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - c) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche associative.
2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno otto giorni, mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, da inviarsi agli Associati a mezzo posta prioritaria, ovvero tramite posta elettronica o telefax.

Articolo 17 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza numerica degli Associati a qualsiasi categoria essi appartengano e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza numerica degli Associati e delibera validamente con voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
3. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 15, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.
5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e a votare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
6. Ciascun Associato ha diritto ad un voto; è escluso il voto per delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri da 3 a 9, anche non Associati, nominati dall'Assemblea ordinaria, incluso il Presidente dell'Associazione che è membro di diritto del Consiglio. Per la prima volta, la determinazione del numero dei consiglieri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.
2. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
3. In caso di sopravvenuta mancanza di uno dei membri del Consiglio prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione. Il consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.
4. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quello rimasto in carica deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 19 – Funzioni e riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, secondo le direttive generali indicate dall'Assemblea dell'Associazione. Al Consiglio spetta realizzare le linee di politica associative deliberate dall'Assemblea. A tal fine è investito dei più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva espressamente all'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:.

a) coordina ed indirizza l'attività dell'Associazione;

- b) predisporre per ogni esercizio il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) convoca l'Assemblea qualora ritenga opportuno sottoporre alla sua approvazione questioni di particolare importanza o rilievo.

3. Il Consiglio Direttivo ha inoltre competenza a deliberare su ogni questione di carattere patrimoniale e finanziario.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione, con preavviso di almeno tre giorni mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica o telefax.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di esito paritario della votazione, il voto del Presidente determina la maggioranza.

COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 20 - Composizione e funzioni

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per cooptazione ed è rappresentato da personalità di rilievo in ambito scientifico sia nazionale che internazionale per le discipline inerenti le Neuroscienze

E' composto da 4-7 membri che durano in carica 3 anni con possibilità di riconferma subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo con funzione di valutazione ed indirizzo dei progetti di ricerca sia clinici che pre-clinici da finanziare in rapporto alla loro ricaduta clinica e sociale, in termini di innovatività diagnostica e terapeutica, a favore dei pazienti appartenenti alle varie categorie di patologia considerata.

SEGRETARIO TESORIERE

Articolo 21 - Funzioni

Il Segretario Tesoriere compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, provvede alla corrispondenza, controlla il pagamento delle quote sociali, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, di esse redige i verbali, è responsabile della esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, provvede alla contabilità, coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma tutti gli atti ufficiali della Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 22 - Collegio dei Probiviri

1. Qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno o necessario provvederà a nominare un collegio di Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non Associati, nominati dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente.

4. La nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e del Presidente del Collegio medesimo viene effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo.

5. Al termine del mandato, i Probiviri possono essere riconfermati.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita il suo ufficio di organo arbitrale e di organo disciplinare su richiesta degli interessati. Nello specifico, svolge le seguenti funzioni:

- a) vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto da parte degli organi sociali;
- b) decidere in appello contro le delibere di esclusione dall'Associazione;
- c) dirimere qualsiasi controversia insorga tra gli Associati e l'Associazione o i suoi organi, e tra i componenti degli organi dell'Associazione;
- d) intervenire in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscare il suo nome.

7. Decide a maggioranza senza formalità di procedura.

8. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.

9. Assume i compiti del Collegio dei Revisori qualora l'Assemblea non reputi necessario istituire tale organismo.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 23 - Revisori dei Conti

1. Qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno o necessario provvederà a nominare il Collegio dei Revisori. I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e possono essere scelti anche tra non Associati: del Collegio almeno un membro deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Per la prima volta sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Ai Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. A tal fine potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Essi dovranno: (i) accertare la regolare tenuta della contabilità; (ii) redigere una relazione, contenente le loro osservazioni al bilancio annuale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Esercizi associativi

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 25 - Scioglimento

1. L'Associazione si scioglie per scadenza del termine, per deliberazione dell'Assemblea per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. L'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di Utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le Onlus), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.